SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 208**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1993.

Attribuzione al Ministero della difesa delle funzioni di vigilanza sull'Associazione nazionale ex internati . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 9 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona . . . . Pag. 3

DECRETO 9 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca . . . . Pag. 4

DECRETO 9 agosto 1993.

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca . . . . Pag. 5

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Signa S.p.a.», già «Showa S.p.a.», con sede legale in Castelfranco Veneto e sede effettiva in Vigonza . . . . Pag. 5

DECRETO 27 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Anson S.r.l.», in Padova . . . . Pag. 6

DECRETO 27 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sara S.r.l.», in Padova . . . . Pag. 6

DECRETO 27 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Partincart S.p.a.», in Verona . . . . Pag. 7

Ministero della sanità

ORDINANZA 26 agosto 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici delle specie bovina da allevamento, produzione e macello provenienti dalla Slovenia. . 8

ORDINANZA 27 agosto 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud . . . . Pag. 17

ORDINANZA 27 agosto 1993.

Modificazione ed integrazione delle vigenti misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in applicazione di decisioni comunitarie . . . . Pag. 27

ORDINANZA 27 agosto 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina da allevamento, produzione e macello provenienti dalla Bulgaria. Pag. 28

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 1993, n. 294, recante: «Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel». Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988 . . . . Pag. 37

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 37

Ministero del tesoro:

Cambi giornalieri del 3 settembre 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 38

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale e artigiana di Castelcovati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelcovati. Pag. 38

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 38

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 38

Ministero della sanità:

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 concernente autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau ad accettare un legato . . . . . Pag. 39

Autorizzazioni all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario denominato «AUJINFLU-SUIVAX» (modificazioni ad autorizzazioni già concesse). Pag. 39

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali: Criteri di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Quartirolo lombardo» . . . . Pag. 39

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio:

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale e artigiana di Rocca di Neto . . . . Pag. 39

Proroga della procedura di gestione straordinaria della Banca popolare di Torremaggiore S.c.r.l., in Torremaggiore. Pag. 39

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelcovati S.c.r.l., in Castelcovati, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 39

Regione Veneto: Autorizzazione alla Terme Villa Pace di Bazzarin Ester S.n.c., in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune . . Pag. 39

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993) . . Pag. 40

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993) . . . . Pag. 40

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1993) . . . . Pag. 40

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1993) . . . . Pag. 40

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1993

Attribuzione al Ministero della difesa delle funzioni di vigilanza sull'Associazione nazionale ex internati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono state, tra l'altro, trasferite al Ministero dell'interno le funzioni di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'Associazione nazionale ex internati (A.N.E.I.);

Vista l'istanza in data 18 dicembre 1992, con la quale il presidente della predetta associazione ha chiesto la modifica del decreto del Presidente della Repubblica innanzi citato in quanto, per le funzioni svolte, l'associazione è da considerare compresa tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa;

Viste le note n. 5400/M/2(6) del 12 giugno 1993 e n. 52499 del 23 giugno 1993 con le quali il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa si sono pronunciati favorevolmente in merito;

Ritenuto che, in effetti, le funzioni svolte dall'A.N.E.I., sono da annoverare tra quelle tipiche delle associazioni combattentistiche attesi anche i compiti attribuiti all'associazione dalla legge n. 907 del 1° dicembre 1977;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 1990, indicato in premessa, le funzioni di vigilanza sull'Associazione nazionale ex internati (A.N.E.I.) sono attribuite al Ministero della difesa.

Roma, 12 luglio 1993

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 146

93A4904

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 agosto 1993

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona;

Vista la delibera del 9 luglio 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4, 8, 14 e 15, nonché la soppressione degli articoli 23 e 24 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4, 8, 14 e 15, nonché la soppressione degli articoli 23 e 24 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

(Comma I). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al terzo comma del presente articolo;

b) eventuali liberità non destinate a patrimonio.

(Comma II). Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società di cui all'art. 3, comma 1, costituiscono proventi di natura straordinaria; ove non siano destinate alla riserva di cui al comma successivo ovvero a finalità gestionali sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla sanità, alla cultura.

(Comma III). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella «Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a.» ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa società partecipata.

Art. 8.

(Omissis).

(Comma II). Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione,fra i cittadini residenti nel comune di Verona; i due vice presidenti sono pure nominati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, tra i cittadini residenti nel comune di Verona e Vicenza.

(Omissis).

(Comma V). Non possono ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione coloro, che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società o enti da quest'ultima partecipati. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Decade altresì il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio. In tal caso la decadenza è dichiarata con decisione dello stesso consiglio.

Art. 14.

(Comma I). Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati uno dal consiglio comunale di Verona e due dalla Associazione fra le Casse di risparmio italiane, scelti uno fra i cittadini residenti in Verona e l'altro fra i cittadini residenti in Vicenza. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero allorché verrà attivato, nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

(Omissis).

Art. 15.

(Comma III).

(Omissis).

Nel caso il cumulo di cariche consentito e regolato dall'art. 16, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato in relazione a tali cariche superassero il doppio del compenso maggiore fra quelli percepiti per le predette cariche, l'eccedenza relativa dovrà essere riversata alla Fondazione ovvero tale importo potrà essere recuperato dalla stessa Fondazione nelle successive liquidazioni dei compensi maturati. Nel calcolo del compenso globale non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali gli interessati mantengono in ogni caso il diritto alla percezione.

93A4905

DECRETO 9 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Viste le delibere del 15 giugno 1993 e del 25 giugno 1993 con le quali rispettivamente il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci del predetto Ente hanno approvato le modifiche degli articoli 11, 26 e 31 dello Statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 11, 26 e 31, dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede di Lucca, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 11.

(Omissis).

c) sulla nomina dei componenti del collegio dei revisori, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio stesso;

(Omissis).

Art. 26.

(Omissis)

I revisori sono nominati dall'assemblea fra i soci con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori; almeno uno dei componenti il collegio dovrà essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro dei revisori contabili.

Assume la carica di presidente del collegio il membro iscritto nel ruolo o nel registro sopra richiamati; in caso di pluralità di iscritti, il più anziano di carica o, a parità, il più anziano di età.

(Omissis).

Art. 31

(Omissis)

Al fine di uniformare la scadenza dell'intero collegio dei revisori, quelli già nominati dalla Federazione delle Casse di risparmio della Toscana resteranno in carica fino alla più prossima scadenza del mandato del revisore nominato dall'assemblea dei soci; dopodiché si procederà alla nomina dell'intero collegio

(Omissis)

93A4906

DECRETO 9 agosto 1993.

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca;

Vista la delibera del 28 maggio1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 13 dello Statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta.

È approvata la modifica apportata all'art. 13 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Art. 13

(Omissis)

(Comma 3). Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Lucca e due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane. I sindaci nominati dall'Associazione devono risiedere in provincia di Lucca e almeno uno di essi deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

(Omissis)

93A4907

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Signa S.p.a.», già «Showa S.p.a.», con sede legale in Castelfranco Veneto e sede effettiva in Vigonza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» con istanza datata 24 marzo 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società «Signa S.p.a.», già «Showa S.p.a.»;

Vista la sentenza n. 147/93 del 24 giugno 1993, depositata in cancelleria in data 24 giugno 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Signa S.p.a.», già «Showa S.p.a.», con sede legale, a seguito di trasferimento della sede precedente sita in Vicenza, viale Crispi - Galleria Crispi, in Castelfranco Veneto (Treviso), via Bastia Vecchia, 31, ma sede effettiva in Vigonza (Padova), via Niedda, 7;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Signa S.p.a.», già «Showa S.p.a.», in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Signa S.p.a.», già «Showa S.p.a.», con sede legale in Castelfranco Veneto (Treviso) e sede effettiva in Vigonza (Padova), iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Vicenza al n. 24599, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4908

DECRETO 27 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Anson S.r.l.», in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con istanza datata 24 marzo 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società «Anson S.r.l.»;

Vista la sentenza n. 150/93 del 24 giugno 1993, depositata in cancelleria in data 24 giugno 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Anson S.r.l.», con sede legale in Padova, via D. Valeri, 5;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Anson S.r.l.», in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Anson S.r.l.», con sede in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 36811, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4909

DECRETO 27 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sara S.r.l.», in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in

data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con istanza datata 24 marzo 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società «Sara S.r.l.»;

Vista la sentenza n. 149/93 del 24 giugno 1993, depositata in cancelleria in data 24 giugno 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Sara S.r.l.», con sede legale in Padova, via D. Valeri, 5;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Sara S.r.l.», in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Sara S.r.l.», con sede in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 37175, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4910

DECRETO 27 agosto 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società «Partincart S.p.a.», in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza n. 275/93 del 2 luglio 1993, depositata in cancelleria in data 2 luglio 1993, con la quale il tribunale di Verona, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Partincart S.p.a.», con sede legale in Verona, via S. Antonio, 11, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Partincart S.p.a.», in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Partincart S.p.a.», con sede in Verona, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Verona al n. 24148, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4911

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 26 agosto 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici delle specie bovina da allevamento, produzione e macello provenienti dalla Slovenia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione 93/182/CEE del 29 gennaio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina dalla Slovenia;

Ritenuto necessario conformarsi alla richiamata decisione comunitaria;

Ordina:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dalla Slovenia di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare.

Art. 2.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dalla Slovenia è autorizzata soltanto quando gli animali:

a) provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina enzootica dalle autorità veterinarie slovene conformemente all'allegato *C*, e sono stati sottoposti nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

oppure

b) sono destinati alla produzione della carne, hanno una età non superiore a trenta mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e recano un marchio indelebile conforme all'allegato *D*;

oppure

c) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, sono inviati direttamente al macello e macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Gli animali di cui al punto *b)* devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario e ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 3.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie bovina provenienti dalla Slovenia è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Art. 4.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: SLOVENIA

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. *Provenienza degli animali:*

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

....

IV. *Destinazione degli animali:*

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. *Informazioni sanitarie*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1) la Slovenia è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini, durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica,

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio della Slovenia ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari,

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia,

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica,

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della tubercolosi ed il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto dei 30 giorni è stato negativo,

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della brucellosi e

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi,

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) — provengono da allevamenti che le autorità veterinarie della Slovenia hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato *C* della decisione 93/182/CEE della Commissione e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

— sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno 2 anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato *D* della decisione 93/182/CEE della Commissione;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite, l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato *D* della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici,

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie della Slovenia, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico,

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali artiodattili non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

l) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestogena a fini d'ingrasso,

m) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda, senza passare tramite un mercato e sono stati caricati a

(nome del centro di raccolta)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, non sono entrati in contatto con animali artiodattili che non fossero animali della specie bovina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/182/CEE della Commissione, né hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle *autorità veterinarie della Slovenia non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il caricamento,*

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto

VI Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189 CEE della Commissione Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione

VII La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data di carico

Fatto a , il

(Firma del veterinario ufficiale il quale deve essere un funzionario statale della Slovenia a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali della Slovenia dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella *Comunità europea)*

(Nome in lettere maiuscole qualifica e titolo)

(¹) In qualsiasi colore eccettuato il nero

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art. 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: SLOVENIA

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave. ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica che

1) la Slovenia è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini, durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica,

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni

a) sono nati sul territorio della Slovenia ed ivi sono sempre rimasti

oppure

sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462 CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari,

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia,

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica,

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della tubercolosi, ed il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della brucellosi e non sono stati vaccinati contro la brucellosi,

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica,

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive,

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie della Slovenia, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

j) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali artiodattili non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione,

k) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestogena a fini d'ingrasso,

l) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(nome del centro di carico Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali artiodattili che non fossero animali della specie bovina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/182/CEE della Commissione, né hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie della Slovenia, non si sono manifestati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

m) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189 CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

Timbro ([1])

....

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale della Slovenia a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali della Slovenia, dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

([1]) In qualsiasi colore eccetto il nero.

ALLEGATO C

ALLEVAMENTI E REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) i) per almeno 2 anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi; ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai 24 mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione,

oppure

b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che lo statuto di allevamento indenne non sia sospeso in applicazione del paragrafo 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) almeno il 99,8% degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) i) per almeno 3 anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al paragrafo 1,

e

iii) almeno il 10% degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionati con scelta casuale, sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al paragrafo 1.

3. Un allevamento conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica,

e

c) entro tre anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1.

4. Una regione conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare, con un'affidabilità del 99%, che non più dello 0,2% degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20% dei capi bovini di più di 24 mesi detenuti nella regione stessa.

5. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 3,

oppure

b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 91/189/CEE.

6. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 4,

oppure

b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2% degli allevamenti bovini di tale regione.

7. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinato quando:

a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita,

e

b) i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1, eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera *a)*,

oppure

ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al paragrafo 1, la prima eseguita non meno di 3 mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera *a)*, e la seconda non meno di 4 mesi e non più di 12 mesi dopo la prima prova; le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui alla lettera *a)*, indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova,

e

c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinato quando:

a) almeno il 99,8% degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica,

e

b) almeno il 20% degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al paragrafo 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi.

ALLEGATO *D*

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA *B)*

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.

93A4912

ORDINANZA 27 agosto 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993;

Viste le ordinanze ministeriali 15 settembre 1987, 9 aprile 1986, 12 settembre 1992, 6 aprile 1990 e 23 maggio 1992, riguardanti le condizioni per le importazioni di carni fresche rispettivamente da: Colombia, Paraguay e Uruguay, Brasile, Cile, Argentina;

Vista la decisione della Commissione n. 93/402 CEE e successiva modificazione del 27 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi dell'America del Sud;

Ritenuto necessario abrogare le ordinanze ministeriali citate per conformarsi alle nuove disposizioni contenute nella decisione comunitaria richiamata;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) carni fresche: i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;

b) carni fresche disossate: le carni di cui alla lettera *a)* del presente articolo, inclusi i muscoli diaframmatici ed escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili;

c) frattaglie rifilate:

cuori di bovini dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

fegati di bovini dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

muscolo masseteri di bovini incisi conformemente all'allegato I, capitolo VII, punto 40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 10 settembre 1991, e dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

lingue di bovini con epitelio, senza osso, cartilagine o tonsille;

polmoni di bovini dai quali siano stati asportati la trachea, i bronchi principali e le ghiandole linfatiche mediastinali e bronchiali;

altre frattaglie bovine senza osso né cartilagine, dalle quali siano state completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente e la mucosa.

Art. 2.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93 del 3 marzo 1993, è autorizzata l'importazione in Italia, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie prescritte dal certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III. Detto certificato consta di un certificato sanitario generale, redatto secondo la parte 1 dell'allegato III, e di uno dei certificati sanitari specifici, redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato.

Art. 3.

1. È consentita l'importazione in Italia, previa autorizzazione ministeriale, delle frattaglie di cui all'art. 1, lettera *c)*, destinate alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carne trattati termicamente; le frattaglie devono rispondere alle garanzie previste dal certificato sanitario, redatto secondo l'allegato III, il quale consta di un certificato sanitario generale redatto secondo la parte 1 di detto allegato e di uno dei certificati sanitari specifici redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato. L'autorizzazione è concessa soltanto agli stabilimenti riconosciuti per tali importazioni. L'elenco di tali stabilimenti viene comunicato alla Commissione CEE con le relative condizioni di autorizzazioni.

2. Il riconoscimento sarà concesso, a domanda degli interessati da inoltrare al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, soltanto agli stabilimenti di trasformazione sottoposti a controllo veterinario permanente, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, che la stessa non verrà in alcun caso in contatto con altri prodotti non sterilizzati, e che essa non lascerà lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui verrà trasportata ad uno degli impianti di cui al decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992.

3. Per l'importazione, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

a) dal momento della spedizione verso il territorio comunitario, la materia prima deve essere chiusa in contenitori impermeabili e sigillati. I cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti cotti a base di carne». I contenitori e i documenti di accompagnamento devono inoltre recare l'indicazione del nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione di destinazione;

b) gli importatori o i loro rappresentanti devono comunicare con almeno un giorno lavorativo di anticipo, al posto di ispezione frontaliero al quale i prodotti saranno presentati, le informazioni riguardanti la data di arrivo, il mezzo di trasporto usato, la quantità dei prodotti, l'origine e la destinazione finale degli stessi;

c) l'invio a destino della materia prima deve essere segnalato a cura del posto di ispezione frontaliero, a mezzo del sistema informativo ANIMO o con telegramma o telefax, all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di trasformazione;

d) la materia prima deve essere trasportata direttamente, senza rottura del carico con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati, verso lo stabilimento di destinazione riconosciuto;

e) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in recipienti ermeticamente chiusi, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 o essere sottoposta ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa; il controllo veterinario dovrà assicurare che il prodotto finito abbia effettivamente raggiunto tale valore;

f) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera *d)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 4.

1. È consentita l'importazione in Italia, previa autorizzazione ministeriale, delle frattaglie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, destinate alla produzione di alimenti per animali familiari, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1. La materia prima inoltre, deve:

essere trasportata direttamente verso lo stabilimento di trasformazione riconosciuto per tali importazioni, in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati;

i contenitori ed i documenti di accompagnamento devono recare la dicitura «Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali» e l'indicazione della denominazione ed indirizzo dello stabilimento di destinazione;

essere sterilizzata in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 in un recipiente ermeticamente chiuso. Il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario atto a garantire che il suddetto valore sia stato effettivamente raggiunto.

2. I veicoli, i contenitori e gli altri mezzi di trasporto, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi ed i condizionamenti distrutti in un inceneritore.

3. La materia prima dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti nello stabilimento di trasformazione autorizzato e non potrà essere trasferita altrove se non diretta ad uno degli impianti di cui al decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992.

4. Si applicano le disposizioni relative all'obbligo della segnalazione a destino previste dall'art. 3, comma 3, lettera *c)*.

Art. 5.

1. All'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4 per quanto compatibili.

Art. 6.

1. Sono abrogate le ordinanze ministeriali 15 settembre 1987, 9 aprile 1986, 12 settembre 1992, 6 aprile 1990, 23 maggio 1992, riguardanti le condizioni di importazione di carni fresche rispettivamente da: Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasile, Cile e Argentina.

2. Tuttavia, in via transitoria, possono essere importate:

a) fino al 15 ottobre 1993 le carni fresche destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali citate. Dopo tale data, alle carni fresche destinate a tale uso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento;

b) fino al 2 settembre 1993 le carni fresche destinate al consumo umano, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali citate. Dopo tale data, alle carni fresche destinate a tale consumo, si applicano le relative disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 7.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

PAESE	TERRITORIO		DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO
	Cod	Versione	
ARGENTINA	AR	01/93	Tutto il Paese
	AR-1	01/93	Territorio a sud del 42° parallelo
	AR-2	01/93	Territorio a nord del 42° parallelo, eccetto Chaco e Formosa
	AR-3	01/93	Province di Entre Rios, Corrientes e Misiones
	AR-4	01/93	Province di Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza Nen et Rio Negro e il dipartimento di Patogones *provincia di* Buenos Aires
BRASILE	BR	01/93	Tutto il Paese
	BR-1	01/93 (1)	Stati di. Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo, Espiritu Santo, Minas Gerals e Mato Grosso do Sul, eccetto i comuni di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora
		02 93 (2)	Stati di. Rio Grande do Sul, Parana, Espiritu Santo e Mato Grosso do Sul, eccetto i comuni di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora
CILE	CH	01/93	Tutto il Paese
COLOMBIA	CO	01/93	Tutto il Paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cobo Tiburon; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama, da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	Comuni di. Arboletas, Necocil, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabelba Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini dalla foce del fiume Sinu nell'oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sergente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
PARAGUAY	PA	01/93	Tutto il Paese
URUGUAY	UR	01/93	Tutto il Paese

(1) Versione applicabile fino al 1° novembre 1993.
(2) Versione applicabile a decorrere dal 2 novembre 1993

ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE (1)
VERSINO N. 01/93

PAESE	Territorio	CARNI FRESCHE								FRATTAGLIE DI BOVINI					
		SPECIE				DISOSSATE SPECIE				CU	* Ø PC				PT (*)
		Bovini	Ovini/Caprini	Suini	Equini	Bovini	Ovini/Caprini	Suini	Equini		1	2	3	4	
ARGENTINA	AR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F
	AR-1	B	B	—	D	B	B	—	D	B	B	B	B	B	B
	AR-2	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	E	E	F
	AR-3	—	—	—	D	A	C	—	D	—	—	—	E	E	F
	AR-4	—	—	—	D	A	C	—	D	—	—	—	E	E	F
BRASILE	BR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	BR-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F
CILE	CH	B	B	—	D	B	B	—	D	B	B	B	B	B	B
COLOMBIA	CO	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	CO-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	CO-3	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—
PARAGUAY	PA	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F
URUGUAY	UR	—	—	—	D	A	C	—	D	—	E	—	E	E	F

* CU: Consumo umano
PC: Destinati alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carni
PT: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari
Ø: 1 = cuori, 2 = fegati, 3 = muscoli masseteri, 4 = lingue, quali descritti all'articolo 1 C della decisione 00/000/CEE
(1) Le lettere (A, B, C, D, E, F) che figurano nelle tabelle corrispondenti ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, parte 2, della decisione 00/000/CEE che devono accompagnare ciascuno dei prodotti conformemente all'articolo 2 della decisione 00/000/CEE

ALLEGATO III - *Parte I*

CERTIFICATO SANITARIO

Paese di destinazione. ....

Numero di certificati di salubrità (1) ....

Paese esportatore .... Codice del territorio: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I *Identificazione delle carni*

Carni di ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi ....

Tipo di imballaggio ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi ....

Peso netto ....

II *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (2): ....

III *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da ....
(luogo di spedizione)

a ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) ....

Nome e indirizzo dello speditore ....

Nome e indirizzo del destinatario ....

---

(1) Facoltativo

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19 lettera *a)* della direttiva 72/462/CEE

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome

ALLEGATO III - *Parte 2*

MODELLO *A*

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate delle specie bovine (4) sopradescritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. .... dell'allegato *A* della decisione della Commissione 92/000/CEE con il codice .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

— da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2. Le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale.

3. Le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse (I) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2° C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (II) e nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento. Il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.

4. Data della macellazione .... (5).

5. ....

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Timbro (6)

....
(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Carni fresche disossate: le carni rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione 00/000/CEE.

(5) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

MODELLO *B*

IV *Attestato di sanità*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1. le carni fresche sopradescritte derivano:
   - da animali nati, allevati e macellati nel territorio descritto nella versione n. ... .. dell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice . versione n. . ... .
   - da animali provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei trenta giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi;
   - da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   - da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui alla direttiva 72/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;
   - nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.
2. Le carni fresche summenzionate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento, effettuati sotto il controllo ufficiale.
3. Data della macellazione. . . .. (4)

Fatto a . . .. , il . .. . .

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

MODELLO C

IV *Attestato di sanità*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1 le carni fresche disossate (4) (5) sopradescritte derivano

— da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione della Commissione 00 000 CEE con il codice versione n per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

— da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale

— da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 120 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 50 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 60 giorni,

— da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64 433 CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica

— da animali non provenienti da allevamenti che siano stati oggetto di misure d interdizione per motivi sanitari a causa dell insorgenza di brucellosi degli ovini o dei caprini nelle sei settimane precedenti

2 Le carni fresche disossate summenzionate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale

3 Le carni fresche disossate summenzionate provengono da carcasse (I) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambientale superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (II) e nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso

4 Data della macellazione (6)

5.

Fatto a il

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Carni fresche disossate le carni rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione 00 000 CEE

(5) Le carni non possono essere introdotte nel territorio della Comunità nei 21 giorni successivi alla macellazione

(6) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive

(7) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa

MODELLO *D*

IV *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. ... . dell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice .... versione n. .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di età inferiore a tre mesi.

Data della macellazione . . .. (4).

Fatto a Bruxelles, il . . ..

Timbro (5)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(4) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa

---

MODELLO *E*

IV. *Attestato di sanità*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che.

1 Le frattaglie (4) sopra descritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice .... versione n. ..... . per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;
- da bovini che hanno trascorso almeno 40 giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3. Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore

4 Data della macellazione. . ... (5)

5 . . . . ..

Fatto a . il

Timbro (6)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Possono essere importate solamente le frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carne, conformemente all'articolo 3 della decisione 00/000/CEE.

(5) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa

MODELLO F

IV. *Attestato di sanità*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1 Le frattaglie destinate alla trasformazione (4) sopra descritte derivano.

— da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice ..... . , versione n. .... . per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

— da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

— da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2 Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale

3 Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore, per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore

4 Data della macellazione (5)

5

Fatto a , il

Timbro (6)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(4) Si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine per la fabbricazione di alimenti per animali domestici fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati Possono essere importati anche i polmoni puliti da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi e i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati Ogni importazione è permessa unicamente nel quadro di un sistema di canalizzazione quando il prodotto è stato sottoposto ai controlli e ai trattamenti termici previsti dalla decisione 00/000/CEE della Commissione.

(5) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa

93A4913

ORDINANZA 27 agosto 1993

Modificazione ed integrazione delle vigenti misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in applicazione di decisioni comunitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Viste le ordinanze ministeriali 27 aprile 1983, 29 marzo 1993, 2 giugno 1993, 4 giugno 1993, 6 agosto 1993 e 9 agosto 1993;

Vista la decisione n. 93/419 CEE del 28 luglio 1993, relativa a talune misure di protezione nei confronti della afta epizootica;

Ritenuto necessario procedere alla modifica ed integrazione delle norme attualmente in vigore al fine di conformarsi a quanto stabilito dalla decisione comunitaria richiamata;

Ordina:

Art. 1.

1) L'allegato di cui all'ordinanza 4 giugno 1993 con le relative prescrizioni in esso contenute, è sostituito dall'allegato alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza 29 marzo 1993 è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le prescrizioni previste per le operazioni di alpeggio e transumanza, contenute nell'ordinanza ministeriale 2 giugno 1993 come modificata dal provvedimento in data 6 agosto 1993, nonché le norme contenute nell'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 relative allo spostamento dei suidi, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina che intendono trasferire detti animali al di fuori del proprio territorio regionale, devono avvertire con almeno 48 ore di anticipo il competente servizio veterinario al fine di permettere a quest'ultimo di trasmettere al servizio veterinario di destinazione a mezzo telefax, copia del mod. 4 previsto dal regolamento di polizia veterinaria, o, con telegramma, i dati contenuti nello stesso modello.

Per la sola regione Campania, l'obbligo di preavviso persiste quando lo spostamento avvenga tra territori rientranti nella competenza di unità sanitarie locali diverse.

Prima di ciascuno spostamento si applicano le misure disposte ai sensi dell'art. 64 del regolamento di polizia veterinaria, dall'ordinanza ministeriale 29 maggio 1992 ed inoltre, per la sola regione Campania, anche le misure contenute nell'ordinanza ministeriale 10 marzo 1993».

Art. 3.

1. Nella dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza ministeriale 4 giugno 1993, la frase: «... come modificata dalla decisione n. 93/336 CEE del 28 maggio 1993», è sostituita dalla seguente: «... come modificata dalla decisione n. 93/419 del 28 luglio 1993».

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

1. Parti del territorio italiano sottoposto a misure restrittive degli scambi di animali vivi sino al 15 settembre 1993

Province di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno

2. Parti del territorio italiano sottoposto a misure restrittive degli scambi di animali vivi

Provincia di Caserta

3. Parti del territorio italiano sottoposto a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nella stessa zona dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 1° maggio 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto

Province di Verona, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Reggio di Calabria

4. Parti del territorio italiano sottoposto a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nella stessa zona dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 18 giugno 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto

Province di Catanzaro, Cosenza, Potenza, Matera

5. Parti del territorio italiano sottoposto a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nella stessa zona dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 15 settembre 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati dopo tale data

Province di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno

6. Parti del territorio italiano sottoposto a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nella stessa zona dopo il 1° febbraio 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati dopo tale data

Provincia di Caserta

93A4914

ORDINANZA 27 agosto 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina da allevamento, produzione e macello provenienti dalla Bulgaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1993 sulle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina da allevamento, produzione e macello provenienti dall'Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania;

Vista la decisione della Commissione 92/325/CEE, modificata dalla decisione 93/420/CEE del 28 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina dalla Bulgaria;

Ritenuto necessario modificare l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1993 in applicazione della decisione 93/420/CEE del 28 luglio 1993;

Ordina:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dalla Bulgaria di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla mecellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare.

Art. 2.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dalla Bulgaria è autorizzata soltanto quando gli animali:

a) provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina enzootica dalle autorità veterinarie della Bulgaria conformemente all'allegato *C*, e sono stati sottoposti nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

oppure

b) sono destinati alla produzione della carne, hanno una età non superiore a trenta mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e recano un marchio indelebile conforme all'allegato *D*.

oppure

c) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, sono inviati direttamente al mecello e macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Gli animali di cui al punto *b)* devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario e ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 3.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dalla Bulgaria è consentita alle seguenti condizioni:

a) che gli animali non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) che gli animali abbiano reagito negativamente alla prova del virus aftoso eseguita con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (probang-test);

c) che gli animali abbiano reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi antiaftosi;

d) che gli animali da importare siano stati in isolamento per almeno quattordici giorni in una stazione di quarantena in Bulgaria, sotto controllo di un veterinario ufficiale, che nessun animale presente nella stazione di quarantena sia stato vaccinato contro l'afta epizootica nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e che nessun animale non compreso nella partita sia stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo.

Gli animali della specie bovina da allevamento o ingrasso importati dalla Bulgaria devono essere sottoposti ad un periodo di quarantena di ventuno giorni presso l'allevamento di destinazione, sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 4.

Sono eliminati tutti i riferimenti alla Bulgaria presenti nell'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1993 sulle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina da allevamento, produzione e macello provenienti dall'Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania.

Art. 5.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: BULGARIA

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Bulgaria è indenne da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie.

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio bulgaro ed ivi sono sempre rimasti;

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione bulgara sull'eradicazione della tubercolosi,

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto dei 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione bulgara sull'eradicazione della brucellosi,

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) — provengono da allevamenti che le autorità veterinarie bulgare hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato *E* della decisione 92/325/CEE e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

— sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno 2 anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato *F* della decisione 92/325/CEE;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato *D* della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie bulgare, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(cancellare se non pertinente)

l) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

m) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(luogo di carico Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/325/CEE, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie bulgare, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettando le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto

VI. Requisiti sanitari supplementari.

Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica,

b) hanno reagito negativamente alla prova del virus aftoso eseguita con il metodo del raschiamento laringo faringeo (detto «probång test»),

c) hanno reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi aftosi,

d) sono stati, almeno per i 14 giorni immediatamente precedenti il carico in vista dell'esportazione, in isolamento presso una stazione di quarantena in Bulgaria, sotto il controllo di un veterinario ufficiale, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale non compreso nella partita è stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo

VII Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione

VIII La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale bulgaro a tempo pieno il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali bulgare dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art. 13 della direttiva 72/462/CEE. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N. ....

Paese esportatore BULGARIA

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali.

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali.

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza ....

IV. Destinazione degli animali.

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore ....

Nome e indirizzo del destinatario ....

V Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1) la Bulgaria è indenne da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini. durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni

a) sono nati sul territorio bulgaro ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione bulgara sull'eradicazione della tubercolosi;

il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione bulgara sull'eradicazione della brucellosi

non sono stati vaccinati contro la brucellosi,

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica,

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie bulgare, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico,

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

j) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(cancellare se non pertinente)

k) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso,

l) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato e sono stati caricati a:

(luogo di carico Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/325/CEE, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie bulgare, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

m) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Requisiti sanitari supplementari

Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) hanno reagito negativamente alla prova del virus aftoso eseguita con il metodo del raschiamento laringo faringeo (detto «probang test»);

c) hanno reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi aftosi;

d) sono stati, almeno per i 14 giorni immediatamente precedenti il carico in vista dell'esportazione, in isolamento presso una stazione di quarantena in Bulgaria, sotto il controllo di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale non compreso nella partita è stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo.

VII. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a .... il ....

(Firma del veterinario ufficiale il quale deve essere un funzionario statale bulgaro a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare unitamente ad altre pertinenti informazioni nell'elenco trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali bulgare dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

ALLEGATO C

ALLEVAMENTI E REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) i) per almeno 2 anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a 2 prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi; ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai 24 mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE;

oppure

b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che lo statuto di allevamento indenne non sia sospeso in applicazione del paragrafo 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) almeno il 99,8% degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) i) per almeno 3 anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al paragrafo 1,

e

iii) almeno il 10% degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionati con scelta casuale, sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al paragrafo 1.

3. Un allevamento conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica,

e

c) entro tre anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1.

4. Una regione conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare, con un'affidabilità del 99%, che non più dello 0,2% degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20% dei capi bovini di più di 24 mesi detenuti nella regione stessa.

5. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 3,

oppure

b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 91/189/CEE.

6. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 4,

oppure

b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2% degli allevamenti bovini di tale regione.

7. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinata quando:

a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita,

e

i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1, eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontamento di cui alla lettera *a)*,

oppure

ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al paragrafo 1, la prima eseguita non meno di 3 mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera *a)*, e la seconda non meno di 4 mesi e non più di 12 mesi dopo la prima prova, le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui alla lettera *a)*, indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova,

e

c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinato quando:

a) almeno il 99.8% degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica;

e

b) almeno il 20% degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al paragrafo 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi.

ALLEGATO *D*

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA *B)* DELLA DECISIONE 92/325/CEE

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.

93A4915

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1993), **coordinato con la legge di conversione 9 agosto 1993, n. 294** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993), **recante: «Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992 ***(a)***, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

2. *Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo.*

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

(a) Il regolamento CEE n. 880/92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 99 dell'11 aprile 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 18 giugno 1992 - 2ª serie speciale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A4881

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

Il giorno 4 agosto 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 giugno 1990, n. 178, pubblicata nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1990.

In conformità dell'art. 12, l'accordo entrerà in vigore il giorno 4 novembre 1993.

93A4916

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 25 agosto 1993 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, per il prezzo di L. 156.000.000 dell'immobile rappresentato da un appartamento di due vani ed accessori sito in Rieti, via Terenzio Varrone n. 63, come da rogito per notaio dott. Mario Dinacci, repertorio n. 44166 del 30 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1993 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, per il prezzo di L. 160.000.000 dell'immobile rappresentato da un appartamento di cinque vani ed accessori sito in Taranto, via Ovidio n. 22, come da rogito per notaio dott. Giovanni Santarcangelo, repertorio n. 38992 del 15 gennaio 1992.

93A4920

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 3 settembre 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 3 settembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1596,76
ECU	1835 —
Marco tedesco	970,09
Franco francese	275,76
Lira sterlina	2398,65
Fiorino olandese	863,49
Franco belga	44,869
Peseta spagnola	11,845
Corona danese	235,03
Lira irlandese	2246,96
Dracma greca	6,848
Escudo portoghese	9,422
Dollaro canadese	1205,65
Yen giapponese	15,121
Franco svizzero	1104,26
Scellino austriaco	137,83
Corona norvegese	222,03
Corona svedese	196.77
Marco finlandese	271,79
Dollaro australiano	1033,42

93A4961

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale e artigiana di Castelcovati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelcovati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1993 si è disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale e artigiana di Castelcovati (Brescia), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane e 57, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato dall'art 27 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n 481

93A4917

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lettere e filosofia
filosofia della religione

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia
storia della filosofia antica

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia
storia medioevale

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
microbiologia

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4918

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria.
scienza e tecnologia dei materiali polimeri

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Ravenna)
indologia

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
climatologia e metereologia

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

cosmologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4919

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 concernente autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1993 — a rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 — l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Celestina Artigiani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pierluigi Jovio, notaio in Narni (Terni), numero di repertorio 15070/2 881, e consistente oltre che nei beni mobili, nel libretto di deposito e risparmio della Cassa di risparmio di Narni, anche in beni immobili per un valore complessivo di L. 320 000 000.

93A4921

Autorizzazioni all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario denominato «AUJINFLU-SUIVAX» (modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 91 del 19 agosto 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «AUJINFLU-SUIVAX», vaccino inattivato contro la malattia di Aujeszky e l'influenza del suino.

Confezione: 100 ml, numero di A.I.C. 100036019.

Titolare A.I.C.: Nuova Eurobio vaccini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 265, codice fiscale 01342040175.

Rettifica apportata: composizione: la composizione autorizzata è la seguente:

una dose di vaccino (2 ml) contiene:

colture inattivate di:

virus della malattia di Aujeszky (gl negativo) 10^8 DICT50,
virus dell'influenza suina H1N1 400 U.A.,
virus dell'influenza suina H3N2 400 U.A.;

eccipienti:

alluminio idrossido mg 40,
sodio etilmercurio tiosalicilato mg 0,2,
neomicina solfato mcg 100,
soluzione tampone salina q.b. ml 2.

93A4936

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Criteri di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Quartirolo lombardo».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993, relativo al riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Quartirolo lombardo», stabilisce all'art. 4 che il prodotto venga immesso al consumo munito di un apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine.

In ordine all'applicazione operativa della citata prescrizione, si specifica che il simbolo visivo del contrassegno di cui trattasi risulta configurato nell'allegato *A* del predetto decreto presidenziale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993.

93A4937

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale e artigiana di Rocca di Neto

In data 25 giugno 1993 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale e artigiana di Rocca di Neto S.c.r.l., con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 28 ottobre 1991, a seguito della fusione con la Cassa rurale e artigiana di Belvedere Spinello S.c.r.l., con sede in Belvedere Spinello (Catanzaro).

93A4922

Proroga della procedura di gestione straordinaria della Banca popolare di Torremaggiore S.c.r.l., in Torremaggiore

Con decreto ministeriale 23 luglio 1993, la procedura di gestione straordinaria della Banca popolare di Torremaggiore S.c.r.l., con sede in Torremaggiore (Foggia), è stata prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 7, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

93A4923

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelcovati S.c.r.l., in Castelcovati, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 agosto 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelcovati S.c.r.l., con sede in Castelcovati (Brescia) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 10 agosto 1993, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, lettere *a)* e *b)* L.B., come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 — il rag. Luigi Fabiani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, della citata L.B.

93A4924

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla Terme Villa Pace di Bazzarin Ester S.n.c., in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 6604 del 9 novembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Terme Villa Pace di Bazzarin Ester S.n.c., con sede in Abano Terme (Padova), viale delle Terme n. 64, codice fiscale n. 00153670286, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Villa Pace», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi, inalazioni, aerosol, piscina coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Ancillotto Paolo.

93A4925

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 6, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «vengono definite», sono inserite le seguenti: «*, anche sulla base del titolo di studio,*».

93A4960

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 64 del 12 giugno 1993 relativo al prodotto medicinale per uso veterinario «URFAMUCOL», alla pag. 94 leggasi:

«iniettabile 1 flac. + 1 fiala solvente da 20 ml, reg. n. 22935;
intrauterino 1 flac. + 1 flac. solvente da 50 ml, reg. n. 22935/A;
intrauterino 3 flac. + 3 flac. solvente da 50 ml, reg. n. 22935/A».

93A4957

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 68 del 15 luglio 1993 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «ORAMEC» (ivermectina) alla pag. 52 dove è scritto: «flacone da 1 litro codice *100064071*», leggasi: «flacone da 1 litro codice *100064017*».

93A4959

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe alla pag. 30, seconda colonna, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 66 del 7 agosto 1993 relativo al prodotto medicinale per uso veterinario «*LEUCOFELINGEN*», leggasi: «Prodotto medicinale per uso veterinario "*LEUCOFELIGEN*"».

93A4958

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300